

Prot. N. ....

Roma, .....

**AVVISO PUBBLICO**
**"Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale"**

Deliberazione n.711 del 28/10/2009 e successive mm. e ii.

 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. 23..... DEL 31/5/2011

<b>Codice domanda</b>	<b>13</b>
<b>Ditta/Beneficiario</b>	<b>Fattoria Solidale del Circeo, Cooperativa Sociale di produzione e lavoro</b>
<b>Titolo del progetto</b>	<b>Irrigazione sociale</b>

**IL DIRETTORE**
**DATO ATTO**

- che con **Deliberazione n.711 del 28/10/2009, e successive mm. e ii.** si autorizzava la procedura di avviso pubblico su "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale", si approvavano contestualmente gli atti ad esso collegati e si impegnavano € 420.000,00 per il finanziamento delle istanze pervenute e ritenute ammissibili;
- che la Ditta **Fattoria Solidale del Circeo, Cooperativa Sociale di produzione e lavoro**, in attuazione dell'avviso pubblico di cui al punto precedente, ha presentato istanza di finanziamento pervenuta in data 03/02/2010 ed acquisita al protocollo dell'ARSIAL con il n. **1012** del **03/02/2010**;
- che con **Deliberazione n.71 del 05/02/2010** si nominava la Commissione di valutazione avente il compito di predisporre un'unica graduatoria finale, in ordine decrescente di punteggio, sulla scorta dei criteri previsti dal suddetto Avviso Pubblico;
- che con verbale del **20/12/2010**, sulla base delle risultanze istruttorie e di valutazione, la Commissione di cui alla citata **Deliberazione n.71 del 05/02/2010** ha ritenuto che il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal sopracitato avviso pubblico;
- che con **Deliberazione n.149 del 28/03/2011** si approvava la graduatoria finale relativa all'Avviso pubblico ARSIAL "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale" e si attribuivano gli impegni alle aziende risultate ammissibili e finanziabili e precisamente è stato approvato e autorizzato al finanziamento il progetto presentato dal proponente beneficiario **Fattoria Solidale del Circeo, Cooperativa Sociale di produzione e lavoro** per un investimento totale del progetto pari ad € 142.000,00, per un investimento massimo ammissibile di € 60.000,00 ed un contributo pubblico finanziato pari ad **€ 60.000,00**;
- che la ditta beneficiaria ha dichiarato di non aver ottenuto né richiesto a medesimo titolo ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;

**DISPONE**

In conformità ed in esecuzione delle disposizioni di cui alla citata Deliberazione n. **149 del 28/03/2011** la concessione a favore della ditta beneficiaria **Fattoria Solidale Del Circeo, Cooperativa Sociale di produzione e lavoro del contributo di € 60.000,00 in conto capitale**, per un investimento complessivo massimo ammesso di **€ 142.000,00** (al netto di IVA a carico della ditta beneficiaria) per la realizzazione del progetto codice n. **13**.

In merito gli investimenti approvati e finanziati, in considerazione dei massimali di spesa previsti dall'art. **6** e dall' art. **9** del Avviso Pubblico, sono di seguito riportati per **singole tipologie di intervento**









- 1.4. realizzare gli investimenti approvati e finanziati nel rispetto della tempistica di realizzazione e di rendicontazione. Il mancato rispetto delle scadenze previste comporterà la decadenza totale e la revoca del contributo;
- 1.5. assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere impreveduto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;
- 1.6. attestare la congruità del piano finanziario indicando le fonti per la copertura della quota a proprio carico;
- 1.7. esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute;
- 1.8. in sede di accertamento dell'esecuzione degli investimenti, i funzionari dell'ARSIAL provvederanno all'annullamento delle fatture originali apponendo la seguente dicitura: **Avviso Pubblico – "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione" rurale – Domanda n. \_\_\_\_\_, Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, e firma del funzionario incaricato;**
- 1.9. garantire la pronta reperibilità e la conservazione per 5 (cinque) anni degli originali dei documenti di spesa, a decorrere dal momento in cui **ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni**, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso;
- 1.10. rispettare nel caso di impianti ed attrezzature, **nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere** dal momento in cui **ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni**, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso, gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità", i vincoli "di destinazione", salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche, e tutti gli impegni ex post riportati **nell'art. 4. dell'Avviso pubblico;**
- 1.11. rispettare nel caso di interventi su immobili, **nei 7 (sette) anni successivi a decorrere** dal momento in cui **ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni**, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso, gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità", i vincoli "di destinazione", salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche, e tutti gli impegni ex post riportati **nell'art. 4. dell'Avviso pubblico;**
- 1.12. tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;
- 1.13. attenersi, in *materia di informazione e pubblicità*, ai seguenti dettami:
  - i. ARSIAL potrà provvedere alla redazione ed alla pubblicazione sia in via elettronica che in altre forme dell'elenco dei beneficiari ammessi a contributo;
  - ii. ARSIAL provvede ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico;
  - iii. Il beneficiario deve affiggere un cartello informativo, fornito da ARSIAL, nei luoghi interessati dall'investimento indicanti la seguente frase Avviso Pubblico – "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale" ed inoltre il titolo del progetto finanziato, l'importo totale dell'investimento e l'importo ammesso a contributo;
- 1.14. ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo svolgimento delle attività di **monitoraggio fisico e finanziario del progetto.**
- 1.15. **per quanto eventualmente non previsto nel presente provvedimento di concessione** si rimanda alle disposizioni presenti nell'Avviso pubblico "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale" pubblicato con Deliberazione n.711 del 28/10/2009 e successive mm. e ii e **alle disposizioni presenti nella D.G.R. n. 412 del 30/05/2008 della Regione Lazio**, pubblicata sul Sup. Ord. N. 62 al BURL n. 21 del 07/06/08 modificata e integrata dalla DGR n. 723 del 17/10/2008 pubblicata sul Sup. Ord. N. 127 al BURL n. 40 del 28/10/08, dalla DGR 106 del 27/02/2009 pubblicata sul Sup. Ord. N. 36 al BURL n. 9 del 07/03/09, e dalla DGR 370/2010 pubblicata nel BURL n.32 del 28/8/2010, parte III, ss. mm. e ii. sono state approvate le disposizioni attuative per le misure ad investimento con il quale sono state definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007-2013;
- 1.16. compilare e restituire all'**ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni** il modello di **Tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i. allegato al presente provvedimento.



Inoltre la ditta beneficiaria, prima dell'autorizzazione dei pagamenti (anticipi/acconti/saldi) deve produrre ad **ARSIAL - Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni**, la certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura competente (D.P.R. 3 giugno 1998 n.252), qualora la ditta beneficiaria abbia attivato più domande di aiuto, e di conseguenza si cumulano i contributi e si supera l'importo **€ 154.857,00**.

**N.B.: Il mancato adempimento a quanto sopra prescritto comporterà l'avvio delle procedure afferenti alla decadenza dell'aiuto concesso, nonché alla revoca del provvedimento di Concessione dell'aiuto in argomento.**

## 2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

### 2.1 Adempimenti da parte della ditta beneficiaria

La ditta beneficiaria dovrà eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie definite in fase di ammissibilità e richiamate nel presente provvedimento.

### 2.2 Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

**a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

**b) Assegno circolare non trasferibile.** Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice e dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene /servizio fornito;

**c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento,

quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

**d) Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione chesia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

**2.3** Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura **Avviso Pubblico "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale" Deliberazione n.711 del 28/10/2009**. Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

**2.4** Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità;

**2.5** Il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a **300,00 Euro, IVA compresa**, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso. Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 300 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

**2.6** Per operazione finanziate per un costo totale dell'investimento superiore a **300.000 euro** il beneficiario, con l'esclusione degli enti pubblici territoriali, è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Le spese di apertura e gestione del conto corrente "dedicato" per la movimentazione delle



risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

### 3. Tempo di esecuzione dei lavori

La ditta beneficiaria dovrà:

- 3.1 eseguire gli investimenti previsti nel rispetto del **CRONOPROGRAMMA dei lavori adeguato in virtù delle nuove scadenze progettuali, rispetto a quello proposto in sede di presentazione della domanda di finanziamento, da spedire ad ARSIAL - Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni** dopo la ricezione del presente provvedimento contestualmente con la comunicazione di inizio lavori e comunque **non oltre i 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento;**
- 3.2 **ultimare gli investimenti previsti entro 12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento.

### 4. Inizio lavori

La ditta beneficiaria dovrà:

- 4.1 comunicare, per gli investimenti che prevedono interventi di carattere strutturale, ad ARSIAL - Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni la data di inizio lavori, avendo cura di specificare, il nome del/i Direttore/i dei Lavori e del/i responsabili della sicurezza del cantiere (solo dove pertinente con la natura degli investimenti). A tale proposito si evidenzia che l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al fine della corretta valutazione della decorrenza della eleggibilità delle spese sostenute;
- 4.2 avviare i lavori entro e non oltre 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento.

### 5. Erogazione del finanziamento – anticipo e acconti

- 5.1 Per la corresponsione di **pagamenti a titolo di anticipo** si fa riferimento alle norme stabilite **dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico** "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale" pubblicato con Deliberazione n.711 del 28/10/2009 e successive mm. e ii.

Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nel citato articolo, si richiamano i seguenti aspetti:

- 5.1.1 la ditta beneficiaria, se non in grado di produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari agli anticipi oggetto di erogazione, può richiedere, **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento di concessione dell'aiuto, l'erogazione di un anticipo per un importo non superiore al 30% dell'aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi;**
- 5.1.2 la ditta beneficiaria, se in grado di produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari agli anticipi oggetto di erogazione, può richiedere, **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento di concessione dell'aiuto, l'erogazione di un anticipo per un importo non superiore al 80% dell'aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi, in una o due anticipazioni;**
- 5.1.3 l'erogazione dell'**anticipo** potrà essere effettuata previa presentazione da parte della ditta beneficiaria di una "domanda di pagamento", **utilizzando il modello fac-simile allegato al presente provvedimento** e corredata dalla seguente documentazione:
  - idonea **garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa**, pari al 100% dell'anticipazione concessa, a **favore di ARSIAL** utilizzando lo schema fac-simile predisposto (nel caso di anticipazione dell'80% del contributo).
  - dichiarazione di inizio lavori, laddove prevista, sottoscritta dalla ditta beneficiaria e, se del caso, da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi.
  - CRONOPROGRAMMA dei lavori adeguato in virtù delle nuove scadenze progettuali.
  - calendario delle attività di formazione.

- 5.2 Per la corresponsione di **pagamenti a titolo di acconto** si applicano le norme stabilite **dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico** "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale" pubblicato con Deliberazione n.711 del 28/10/2009 e successive mm. e ii.

Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nel citato articolo al quale si rinvia per una trattazione esaustiva dell'argomento, si richiamano di seguito i seguenti aspetti:



- 5.2.1** la ditta beneficiaria può richiedere, in corso d'opera, l'erogazione di **acconti del contributo concesso per lavori parzialmente eseguiti**. A tal fine dovrà essere presentata **"domanda di pagamento" utilizzando il modello fac-simile allegato al presente provvedimento** e corredata dalla seguente documentazione:
- i. dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori (nel caso di investimenti strutturali), cui i lavori medesimi si riferiscono;
  - ii. copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente.
  - iii. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
  - iv. dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.
  - v. ogni altra documentazione e/o dichiarazioni ritenute utili per la verifica dello stato di avanzamento del progetto.
- 5.2.2** prima di procedere all'erogazione dell'acconto, ARSIAL si riserva di richiedere specifica garanzia fidejussoria.
- 5.2.3** La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione dell'ARSIAL, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente l'acconto in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fidejussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti.
- 5.2.4** gli acconti possono essere richiesti per un minimo del 30% ed un massimo dell'60% del contributo concesso.
- 5.2.5** Nel caso in cui sia stato corrisposto un anticipo del 80% del contributo, è consentita l'erogazione del restante 20% a seguito di presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'intero progetto.
- 5.2.6** La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni dalla data fissata per la ultimazione dei lavori.

## 6. Varianti

- 6.1** Sono considerate varianti in corso d'opera:
- a. cambio del beneficiario;
  - b. cambio della sede dell'investimento.
  - c. modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate;
  - d. modifiche del quadro economico originario;
- 6.2** Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **30 giorni** a decorrere dalla loro presentazione.
- 6.3** L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, già definiti nel precedente articolo inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione";
- 6.4** Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della avviso e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
- 6.5** Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.
- 6.6** Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante **non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato**, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.
- 6.7** Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.
- 6.8** Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.



- 6.9 Viene, inoltre, precisato che qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 5% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. E' comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata all'Ufficio istruttore competente.
- 6.10 In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.
- 6.11 I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte di ARSIAL e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
- 6.12 La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
- 6.13 Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
- 6.14 In linea con quanto sopra disposto si richiamano di seguito, i seguenti punti:
- i. sono considerate varianti in corso d'opera: **cambio del beneficiario** (solo in condizioni particolari), **cambio della sede dell'investimento**, **modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate**, **modifiche del quadro economico originario**,
  - ii. in ogni caso **la variante non può comportare un aumento del contributo concesso così come determinato al momento dell'approvazione del progetto**, né un aumento dei tempi di realizzazione, fermo restando che saranno considerate ammissibili varianti che comportino esclusivamente modifiche nella medesima tipologia di investimento. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario;
  - iii. **i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa**. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte di ARSIAL e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario;
  - iv. l'importo oggetto di variante non può in ogni caso oltrepassare la soglia del **20% riferito al costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento, al netto delle spese generali** e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;
  - v. la richiesta di variante dovrà essere inoltrata ad **ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni** corredata della relativa documentazione tecnica;
  - vi. la variante di valore inferiore al **5% dell'investimento ammesso** può essere autorizzata anche in sede di accertamento finale da parte del funzionario incaricato. **In tutti i casi la variante dovrà essere preventivamente comunicata ad ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni.**

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo e non interessate al progetto di variante. **In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.**

## 7. Proroghe

- 7.1 Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore.
- 7.2 Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i **sessanta (60) giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori** all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi **entro 60 giorni dalla richiesta**, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
- 7.3 L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica **con i mezzi previsti dalla legge** ~~a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno~~ la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge
- 7.4 In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a **4 (quattro) mesi**.
- 7.5 In linea con quanto sopra disposto si richiamano di seguito, i seguenti punti:



- i. può essere concessa **proroga, una sola volta e per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi, per cause di forza maggiore o per motivi non imputabili alla ditta beneficiaria;**
- ii. **la richiesta di proroga**, debitamente giustificata dalla ditta beneficiaria e contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, **dovrà essere presentata entro i 60 (sessanta) giorni precedenti al termine fissato per la conclusione dei lavori ad ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni** Il servizio competente previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dalla ditta beneficiaria e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori;
- iii. le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi **entro 60 giorni dalla richiesta**, a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata entro il periodo di proroga concedibile;
- iv. l'ufficio istruttore competente (**Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni**), a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica con **i mezzi previsti dalla legge** la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori o, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

## 8. Controlli

La ditta beneficiaria è tenuta a consentire sopralluoghi da parte di ARSIAL al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto così come previsto **nel CRONOPROGRAMMA dei lavori adeguato in virtù delle nuove scadenze progettuali**. A tale scopo la ditta beneficiaria sarà tenuta a compilare **un apposito registro, fornito da ARSIAL, secondo le modalità ed i tempi in esso descritti**.

La ditta beneficiaria dovrà altresì redigere delle dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento del progetto, con cadenza trimestrale, ed una riepilogativa alla conclusione del progetto, che dovrà inviare ad **ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni** entro **15 (quindici) giorni** dalla scadenza del trimestre o dalla conclusione dell'intero progetto.

## 9. Fine lavori

Per la verifica del rispetto del termine stabilito per la realizzazione dei lavori farà fede la data della **comunicazione di fine lavori** che dovrà essere presentata ad **ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni**.

La mancata presentazione della **comunicazione di fine lavori entro il termine previsto dal cronoprogramma** ( \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ), comporta la pronunzia della decadenza totale dai benefici concessi.

Nel caso di **realizzazioni parziali degli investimenti-interventi** si procederà, sulla base dei documenti presentati per la rendicontazione e delle verifiche svolte in fase di accertamento finale dei lavori, alla **verifica di funzionalità** della parte degli acquisti effettuati e dei lavori svolti ed alla verifica che dette parziali realizzazioni non comportino una perdita di requisiti del Progetto.

Resta inteso che laddove non siano stati realizzati gli investimenti previsti, o comunque nel caso in cui il lotto di investimenti realizzato sia considerato non funzionale in sede di rendicontazione ed accertamento dei lavori, saranno avviate le procedure per la pronunzia della decadenza totale del contributo concesso.

## 10. Saldo e rendicontazione

**Il saldo finale degli interventi** così come previsto dall'**art.13 dell'Avviso Pubblico** "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale" pubblicato con Deliberazione n.711 del 28/10/2009 e successive mm. e ii può essere corrisposto previo esito positivo dell'esame consuntivo del Progetto o, in alternativa, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria.

Per le **modalità di rendicontazione** e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le seguenti norme :

- 10.1** Per richiedere l'erogazione del saldo finale il beneficiario deve presentare "domanda di pagamento", **utilizzando il modello fac-simile allegato al presente provvedimento**.
- 10.2** Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.
- 10.3** La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 giorni successivi alla conclusione dei lavori**. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.





- 10.4** L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
- i. a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
  - ii. ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
  - iii. a compilare un **apposito verbale** nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.
- 10.5** I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono **lo svolgimento di una visita sul luogo** ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.
- 10.6** ARSIAL si riserva, per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.
- 10.7** Prima del versamento del saldo finale, per quanto possibile, ARSIAL effettua dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti il **10%** della spesa.
- 10.8** Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
- 10.9** **ARSIAL, entro 60 giorni** dalla data di sottoscrizione, comunica al soggetto beneficiario il verbale di accertamento finale, con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso. Il beneficiario avrà facoltà di inserire sue eventuali osservazioni e dovrà restituirlo debitamente firmato per avvenuta ricezione.
- 10.10** Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto sopra previsto si richiamano di seguito i seguenti aspetti:
- A.** il beneficiario dovrà presentare, **entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di fine lavori**, la **"domanda di pagamento a saldo"** per richiedere l'erogazione del saldo finale ad **ARSIAL Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni**. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito modello fac-simile allegato al presente provvedimento. Il mancato rispetto del suddetto termine, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.
  - B.** La richiesta dovrà essere fatta **utilizzando il modello fac-simile allegato al presente provvedimento** e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
    - i. relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato;
    - ii. copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente di cui **all'art. 20 delle "Disposizione per l'attuazione delle misure ad investimento"** (DGR 412/2008 e successive mm. e ii della Regione Lazio);
    - iii. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
    - iv. dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario;
    - v. certificato di agibilità (ove previsto) e, dove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
    - vi. autorizzazione sanitaria (ove prevista);
    - vii. contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
    - viii. certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;
    - ix. documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.

I funzionari responsabili dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario, ulteriore documentazione.

### **11. Parziale realizzazione e decadenze**

Per le parziali esecuzioni dei lavori sono di applicazione le seguenti norme:

- 11.1** Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione



dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

- 11.2** Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
- 11.3** Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.
- 11.4** Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.
- 11.5** Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto sopra previsto si richiamano di seguito i seguenti aspetti:
- i.** nei casi di **parziale realizzazione** delle iniziative proposte, sarà valutata la **funzionalità degli investimenti realizzati** rispetto alle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
  - ii.** qualora venga accertato che il lotto di lavori eseguito non sia funzionale e non consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase progettuale, l'ufficio istruttore avvierà le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme già erogate a titolo di anticipo o acconto, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale;
  - iii.** se, di contro, il lotto di lavori eseguiti è considerato comunque funzionale, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 31 del Reg. CE 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità;
  - iv.** nel caso in cui l'**iniziativa** sia stata **realizzata nella sua totalità** e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, non è consentito utilizzare le **eventuali economie** per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria;

## 12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- 12.1** Le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:
- i.** il decesso del beneficiario;
  - ii.** l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
  - iii.** l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
  - iv.** calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
  - v.** la distruzione fortuita di fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - vi.** l'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- 12.2** I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.
- 12.3** Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.



### 13 RECESSO - RINUNCIA – TRASFERIMENTO IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO

- 13.1** Per recesso dagli impegni assunti s'intende la **rinuncia volontaria** al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.
- 13.2** Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
- 13.3** Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
- 13.4** Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al precedente punto 12 del presente provvedimento).
- 13.5** Nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di concessione del contributo e la durata del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerente il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione non è possibile variare l'assetto proprietario.

### 14 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E RIDUZIONI

Per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le disposizioni recate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e, tra questa, quella stabilita dal regolamento (CE) n. 1975/2006 e successive mm.e ii.

- 14.1** nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite;
- 14.2** in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/2006, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una **riduzione** pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il ... "*beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile*". La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1975/2006).
- 14.3** le sanzioni applicabili, sulla base di quanto disposto dalla Legge 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- 14.4** pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 14.5** l'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti;
- 14.6** nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali ed all'applicazione delle sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche ed integrazione, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
- 14.7** si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione;
- 14.8 sono comunque fatti salvi** tutti i casi di decadenza parziale e/o totale imputabili a **cause di forza maggiore** di seguito riportati:
- vii.** il decesso del beneficiario;
  - viii.** l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
  - ix.** l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
  - x.** calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
  - xi.** la distruzione fortuita di fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - xii.** l'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;



## 15 DISPOSIZIONI FINALI

- 15.1** Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e a quanto previsto nell'**Avviso pubblico "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale"** pubblicato con **Deliberazione n.711 del 28/10/2009 e successive mm. e ii e alle disposizioni presenti nella D.G.R. n. 412 del 30/05/2008 della Regione Lazio e successive mm. e ii;**
- 15.2** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni.

### PRESCRIZIONI:

Per le spese relative a "consulenze esterne qualificate e formazione del personale", qualora ricorrano, è prescritta la preventiva comunicazione del calendario delle attività afferenti a tale tipologia di spese ammissibile, pena il non riconoscimento delle spese in questione. Tale calendario dovrà essere trasmesso via fax al n 06 86273270 di ARSIAL – Servizio Tutela Risorse Vigilanza e Qualità delle Produzioni, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività stesse.

Il rappresentante Legale  
Della Ditta Fattoria Solidale del Circeo  
Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro  
FATTORIA SOLIDALE DEL CIRCEO  
Via Lungo Ufente, 16 - PONTINIA (LT)  
Tel. 0773 853158 - Fax 0773 840219  
C.F. e P. IVA 02454910593

IL DIRETTORE GENERALE ARSIAL  
Dottorssa Rosaria Marino

N.B. Il presente provvedimento viene trasmesso in duplice copia in quanto una copia deve essere sottoscritta, in ciascuna pagina, dalla ditta beneficiaria per accettazione e restituita a questo Servizio